

(N. 1290-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

(V. Stampato n. 1290)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 ottobre 1981

(V. Stampato Camera n. 2913)

modificato dalla XII Commissione permanente (Industria, commercio e artigianato) della Camera dei deputati nella seduta del 4 agosto 1982, previo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 1982, degli articoli 20 e 21 del testo approvato dal Senato (V. Stampati Camera n. 2913-bis e 2913-ter)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 agosto 1982

Norme per l'attuazione della politica mineraria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Attuazione della politica mineraria**Art. 1.**

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per l'attuazione della politica mineraria**Art. 1.**

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle Regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono fatte salve inoltre le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il paese.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, le indicazioni di cui al precedente comma.

Identico.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro 3 mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone e per tali minerali è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro 60 giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochemiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, e, qualora l'intervento ricada in Regioni a statuto speciale, d'intesa con le Regioni stesse.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, e, qualora l'intervento ricada in Regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V. articolo 6 del presente testo)

Art. 5.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 7.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 6.

Identico.

Inserire, in una formulazione modificata, come articolo 5 del presente testo.

Art. 7.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimento-logico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

Art. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6, i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

- a) studi e rilievi di dettaglio geomine-rali, topografici, geofisici e geochimici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
- c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 10

Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

Art. 11.

Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonchè, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 12.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente alle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione — ivi comprese le opere infrastrutturali — delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

Identico.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e ristrutturazioni devono essere presentate entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ristrutturazioni e ammodernamenti devono essere presentate entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Identico.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 13.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri.

Art. 14.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 15.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonchè allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che sia mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

Art. 16.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonché per l'aumento della produttività. Il CIPI può altresì prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai noduli polimetallici.

Art. 17.

Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pa-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma terzo, punto b), possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pa-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ri al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di ricupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 18.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 19.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ri al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di ricupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

La direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 20.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio superiore delle miniere, la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un decreto avente valore di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 25 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279;

b) adeguare le norme esistenti alla evoluzione tecnologica del settore minerario, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

(V. Stampato Camera n. 2913-bis)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del commercio e dell'artigianato al fine di potenziare la direzione generale delle miniere e il Corpo delle miniere, adeguandoli alle nuove attribuzioni loro conferite dalla presente legge;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 21.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito il Consiglio superiore delle miniere, la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un decreto avente valore di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di adeguarle all'evoluzione tecnologica del set-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralcio.

(V. Stampato Camera n. 2913-bis)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica contemperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di intesa con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro attribuite;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

Art. 22.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriverne nello stato di previsione del Mi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo 1981-1985:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1981;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 135 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 17, lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1981, 1982, 1983 e 1984, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1981 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 34 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-1986:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti il Ministro del tesoro e delle partecipazioni statali.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.